



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**Regolamento d'Ateneo per l'affidamento
- tramite istituzione di elenco -
dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro**

Articolo 1

1. E' istituito presso l'Università del Salento l'Elenco per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro secondo quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento si applica in presenza di una delle condizioni previste dall'articolo 90, comma 6 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, per come accertare e certificate dal Responsabile del procedimento.
3. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, di importo inferiore alla soglia di 100.000 euro, l'Università individuerà, ai sensi dell'articolo 91, comma 2 e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 del decreto medesimo, i soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tramite elenchi di operatori economici aggiornati annualmente assicurando altresì il rispetto di principi di concorrenza e rotazione; l'invito sarà rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
4. L'Università, ove ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 90, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., potrà affidare ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) e h) del medesimo decreto, i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle presenti disposizioni nonché la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

Articolo 2

1. L'avviso per l'istituzione dell'elenco dei soggetti da invitare alle procedure e (per i successivi aggiornamenti annuali), approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 124, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale contratti pubblici -, e, in versione integrale, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 dello stesso decreto -sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sito informatico presso l'Osservatorio, se attivo, e sito www.unisalento.it - oltre che sull'Albo dell'Università.

Articolo 3

1. L'Università indicherà nell'avviso di cui all'articolo 2 e/o negli atti nel medesimo richiamati, l'articolazione dell'elenco per Classe e Categoria di lavori, tipologia e fasce di importo.

Articolo 4

1. Possono iscriversi all'elenco a partire dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2 e dei successivi aggiornamenti i soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) e h) dell'articolo 90 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli operatori economici sono tenuti a fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con l'indicazione delle rispettive qualifiche professionali e del soggetto eventualmente incaricato delle prestazioni specialistiche.

3. E', in ogni caso, vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento

4. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Articolo 5

1. A decorrere dalla pubblicazione dell'avviso, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, i soggetti interessati all'iscrizione dovranno presentare apposita domanda, da aggiornare annualmente, sulla base del modello ritirabile presso l'Ufficio Contratti e Appalti o scaricabile sul sito www.unisalento.it.

2. La domanda di cui al punto 1, dovrà contenere, pena il mancato inserimento nell'elenco:

a) indicazione della tipologia dei lavori della Classe e della Categoria dei lavori e dell'importo per i quali si chiede l'iscrizione nonché l'importo;

b) nominativo del professionista che svolgerà il servizio con l'indicazione delle rispettive qualifiche;

c) dichiarazione, resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia attestante l'iscrizione all'Albo professionale e del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'incarico secondo le diverse tipologie;

d) curriculum vitae redatto, con riferimento alle prestazioni relative alle classi, alle categorie e agli importi indicati nell'avviso, in conformità al modello G allegato del D.P.R. 554/99 e, a partire dall'entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 163, recante <Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>", secondo il modello "N" allegato a quest'ultimo;

e) dichiarazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con la quale il soggetto richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

f) dichiarazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, attestante l'attività professionale svolta nell'ultimo quinquennio indicando l'oggetto, il committente, il valore dell'opera, l'importo dell'incarico e la specifica delle prestazioni svolte;

g) dichiarazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con la quale si esclude la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;

h) fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente.

3. In rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità dell'attività da svolgere, l'Università potrà richiedere nell'avviso il possesso di un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui è suddiviso l'Elenco da documentare al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 1. A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 163, recante <Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>" sarà utilizzato il modello di cui allegato O del medesimo regolamento.

Articolo 6

1.L'ordine di iscrizione nell'elenco differenziato per classi, categorie ed importo sarà determinato dalla data di ricezione della domanda di iscrizione regolarmente redatta.

2.I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l'Università delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Articolo 7

1. 1.In sede di determinazione sull'incarico, il soggetto competente ex articolo 72 del vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, individuerà, nel rispetto del principio della rotazione attraverso le modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali -sorteggio e altro-, cinque o più soggetti tra gli operatori economici iscritti nell'elenco ed in possesso dei requisiti cui rivolgere l'invito.

2.L'invito sarà inviato ad almeno cinque soggetti sempre nel caso in cui sussistano in tale numero soggetti qualificati in relazione alla classi e alla categorie individuate.

3. E', comunque, vietato il cumulo di incarichi al di sopra dell'importo complessivo di 200.000,00 euro.

Articolo 8

1.I soggetti selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto di negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine di ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico, ogni ulteriore elemento ritenuto utile nonché i criteri di valutazione delle offerte. Alla lettera di invito potrà essere allegare una nota descrittiva delle prestazioni.

Articolo 9

1.Tranne quanto previsto dai commi 2 e 3, per la definizione dell'importo stimato del servizio, l'Università, stante l'abolizione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari, potrà utilizzare, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o come base di riferimento le tabelle dei corrispettivi delle attività di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni sino all'emanazione di nuove disposizioni in materia.

2. Per l'incarico di collaudo, l'importo stimato del servizio sarà determinato utilizzando, come parametro di riferimento, la legge n. 143/1949.

3. Nel caso in cui l'affidamento sia riferito a prestazioni relative a tecnici quali geologi, geometri, periti industriali, l'importo stimato del servizio sarà determinato con riguardo alle tariffe spettanza di detti tecnici da utilizzare sempre come parametro di riferimento.

Articolo 10

1.All'importo stimato determinato ai sensi dell'articolo 9, i concorrenti applicheranno un ribasso unico relativo agli onorari professionali e alle spese.

Articolo 11

1.Il criterio di selezione dell'offerta sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della selezione dei soggetti e dell'invito a presentare offerta. Nell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui al presente Regolamento, l'Università ricorrerà normalmente al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa specificando i relativi elementi valutativi.

2.L'Università potrà ricorrere al criterio del prezzo più basso per la selezione dell'offerta solo nel caso di semplicità o ripetitività delle prestazioni da svolgere. In

tale ipotesi, l'Università, al fine di evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere effetti negativi, non solo sulla qualità dell'opera, ma principalmente sui profili della sicurezza, potrà prevedere al momento della selezione dei soggetti e dell'invito a presentare offerta, ai sensi dell'articolo 124, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del citato decreto; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. Nel caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, l'offerta economica conterrà solo l'indicazione della percentuale di ribasso rispetto al prezzo globale a base di gara e non anche il ribasso sui tempi di esecuzione in quanto quest'ultimo elemento non è cumulabile con l'elemento prezzo.

Articolo 12

1. La scelta dell'affidatario, effettuata da una commissione appositamente nominata per l'affidamento del singolo incarico con decreto rettorale, sarà reso nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice - sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sito informatico presso l'Osservatorio, se attivo, se attivo e sito www.unisalento.it - oltre che sull'Albo dell'Università entro un termine non superiore a quello indicato - quarantotto giorni - nell'articolo 65, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche.

Articolo 13

1. Si procederà alla cancellazione dei soggetti dall'elenco:

- a) allo scadere dell'anno in assenza di aggiornamento di cui ai precedenti articoli 5 e 6;
- b) in ipotesi di verifica negativa del possesso dei requisiti richiesti per come dichiarati;
- c) in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- d) in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Articolo 14

1. Per l'incarico di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, l'Università, in sede di avviso, richiederà il possesso dei requisiti previsti da specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari e, al momento dell'invio della lettera di invito a richiedere l'insussistenza di motivi di incompatibilità all'affidamento dell'incarico.

2. Nel caso di interventi finanziati da più Amministrazioni aggiudicatrici, l'Università si riserva di ricorrere prioritariamente per l'affidamento di incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti a dette Amministrazioni.

Articolo 15

1. L'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 1 del presente regolamento di importo inferiore a 20.000,00 euro potrà essere effettuato secondo le specifiche modalità previste dal vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto proposto dal responsabile del Procedimento ed approvato dal soggetto competente individuato ai sensi dell'articolo 72 del vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

2. In tal caso, il Responsabile del procedimento potrà avvalersi degli elenchi di cui al presente Regolamento per la scelta del soggetto affidatario.

Articolo 16

1. Nel caso in cui la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) dell'articolo 14 della legge n. 143/1949 riguardi immobili di interesse storico artistico

sottoposti a vincoli culturali, l'Università procederà all'individuazione dei soggetti con la modalità previste dal presente Regolamento tra i laureati in architettura.

Articolo 17

1. Con l'avviso di cui all'articolo 1, comma 2, l'Università del Salento non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale.

2. L'Università del Salento si riserva la facoltà di procedere agli affidamenti degli incarichi di cui all'articolo 1 del presente decreto mediante procedure aperte e ristrette.